

**INTESA SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
ADRIATICO CENTRALE E LA SOGESID S.P.A. IN DATA 31 AGOSTO 2021
INTEGRATA IN DATA 28 APRILE 2022**

CONVENZIONE ATTUATIVA

***PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ANCHE DI CARATTERE TECNICO-
INGEGNERISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE PORTUALI***

***Interventi previsti dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al
DM n.330/2021 per l'elettrificazione delle banchine dei Porti di Pesaro, Ancona, San
Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona***

TRA

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (di seguito anche denominata "AdSP" o "le Parti") con sede in Molo S. Maria - 60121 Ancona, Codice Fiscale 00093910420, nella persona del Presidente, Ing. Vincenzo Garofalo, munito dei necessari poteri in virtù del decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 55 del 15 marzo 2022, notificato all'ADSP in data 16 marzo 2022;

E

la **SOGESID S.P.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA l'intesa sottoscritta in data 31 agosto 2021 tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Adriatico Centrale e la Sogesid S.p.A., previa acquisizione del parere da parte della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS), finalizzata a regolamentare le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP) e Sogesid S.p.A., nei temi di preminente interesse delle Parti esplicitati nella medesima intesa, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Autorità;

VISTO l'“Addendum al protocollo di intesa del 31/08/2021” sottoscritto in data 28 aprile 2022, previa acquisizione del parere da parte della Direzione Generale del MIMS, con il quale sono state implementate le succitate modalità di collaborazione tra l'Autorità e Sogesid S.p.A., in ossequio alle prescrizioni della Direttiva MIMS n. 539 del 29/12/2021, da applicarsi a tutte le tipologie di intervento, a qualunque titolo finanziate che saranno disciplinate nelle singole Convenzioni attuative dell'Intesa, conformemente alla normativa specificamente applicabile

TENUTO CONTO della direttiva del MIMS n. 539 del 29 dicembre 2021, la quale individua i settori di attività nei quali la Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica specialistica alle strutture ministeriali per il triennio 2020-2022;

CONSIDERATO che, in particolare, al punto 4.1, lettera i) della sopra citata direttiva è specificato che, tra i settori d'intervento per cui la Sogesid S.p.A. può fornire servizi di assistenza tecnica e consulenza di carattere tecnico-ingegneristico, sono ricompresi la *“progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale”*;

CONSIDERATO che al punto 4 della sopracitata direttiva è specificato che *“i settori di intervento individuati dalla presente direttiva potranno essere ampliati con atti integrativi sulla base dieventuali ulteriori esigenze di intervento, in stretta coerenza con quanto previsto dallo Statuto della società”*;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 5 della sopra citata direttiva la Sogesid S.p.A. si impegna a:

- garantire, anche con riguardo ai piani operativi di dettaglio, la sostenibilità economica delle attività svolte per il Ministero, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, scongiurando possibili crisi aziendali, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i., stabiliti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale esigenza sarà rispettata anche prevedendo un maggior dettaglio in riferimento ai criteri per il riconoscimento dei costi diretti ed indiretti che assicurino una gestione aziendale in equilibrio economico e garantiscano la coerenza fra l'andamento complessivo della gestione societaria e le attività svolte in base alle singole convenzioni;
- operare nel perseguimento degli obiettivi del presente atto nel pieno rispetto dei criteri di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire l'accelerazione ed efficientamento delle attività poste in essere dall'AdSP, attraverso il potenziamento e l'ampliamento delle aree portuali da adeguare alle nuove esigenze dei traffici marittimi, individuando in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative istituzionali, è in grado di fornire un fattivo supporto in tal senso;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'Intesa sopra citata, il quale che prevede che l'AdSP possa procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative con Sogesid S.p.A., finalizzate a dettagliare le prestazioni specialistiche necessarie ed a definire le modalità di esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Intesa, le suddette Convenzioni attuative possono essere sottoscritte, nel rispetto delle attribuzioni e funzioni di pertinenza, anche dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e/o dal Ministero della Transizione Ecologica, ovvero esclusivamente tra l'AdSP e la Sogesid S.p.A., previa formale acquisizione – da parte della medesima Autorità – del nulla osta alla stipula rilasciato dai predetti Dicasteri in merito agli interventi di competenza;

VISTA la nota prot. PAR-003602 del 18/05/2022, con la quale la AdSP ha richiesto, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il preventivo nulla osta per la sottoscrizione della presente Convenzione;

VISTA la nota prot. U-0020002 del 23/06/2022, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha comunicato all'AdSP di non avere osservazioni da formulare rispetto alla sottoscrizione del presente atto, in quanto gli interventi ivi previsti rientrano tra quelli di cui al punto 4), lettera i) della citata direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 539 del 29 dicembre 2021;

VISTA la successiva nota prot. U-25195 del 04/08/2022, con la quale il medesimo Dicastero ha chiarito che la valutazione di congruità economica dell'offerta potesse essere effettuata dall'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale, specificando che nel testo definitivo della Convenzione il

capoverso “**RITENUTA** congrua ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, l’offerta tecnico-economica predisposta dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso” avrebbe dovuto essere sostituito con “**RITENUTA** congrua ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l’offerta tecnico-economica predisposta dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 137 del 23 agosto 2022 con il quale è stata autorizzata la stipula della presente convenzione attuativa, la cui congruità ai sensi dell’art.10 c.3 del DL 77/2021 è stata attestata da apposita relazione del Dirigente Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale in data 18 agosto 2022;

CONSIDERATO che nel medesimo Decreto è stata esplicitata la necessità di integrare la premessa relativa alla valutazione di congruità, così come riformulata nelle precedenti premesse, specificando che il riferimento normativo relativo alla motivazione sottesa alla suddetta valutazione di congruità, sia da individuarsi, non già nella disciplina generale di cui all’art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016, ma nella disciplina speciale di cui all’art. 10, comma 3 D.L. 77/2021 (convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021);

RITENUTO che, in ragione del tempo occorso al fine di ottenere dal MIMS il nulla-osta alla stipula del presente Atto, nonché i successivi chiarimenti relativamente al soggetto tenuto alla valutazione della congruità dell’offerta economica di SOGESID S.p.A., potrà rendersi necessaria una ridefinizione del cronoprogramma, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 9, comma 2 della Convenzione, nonché del paragrafo 5 del Programma Operativo di Dettaglio;

CONSIDERATO che gli interventi finalizzati all’“Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)”, disciplinati dalla presente Convenzione, riconducibili alla riqualificazione dei porti e delle infrastrutture portuali e da intendersi essenziali quali strumenti chiave nella strategia di sostenibilità nei porti di competenza dell’AdSP M.A.C., sono stati finanziati con D.M. 330 del 13/08/2021;

CONSIDERATO che l’Adsp, nell’ambito del “Piano Nazionale per gli Investimenti complementari” approvato con decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, ha sottoscritto a novembre 2021 specifico Accordo Procedimentale con il MIMS in relazione alla tipologia di interventi finalizzati all’“Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)”, che prevede i seguenti interventi infrastrutturali:

- “Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona”, CUP J37H21003680006, per euro 7.000.000,00 (importo finanziamento);
- “Elettrificazione delle banchine”, CUP J79J21006410006, per euro 500.000,00 (importo finanziamento);

- “Elettrificazione delle banchine”, CUP J89J21008130006, per euro 500.000,00 (importo finanziamento);
- “Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona”, CUP J79J21005070006, per euro 2.000.000,00 (importo finanziamento);
- “Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni”, CUP J79J21005080006, per euro 500.000,00 (importo finanziamento);
- “Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni”, CUP J29J21005530006, per euro 500.000,00 (importo finanziamento);

TENUTO CONTO dell’Accordo procedimentale richiamato nella precedente premessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nel quale si rappresenta il quale prevede che «L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale assume le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederà all’esecuzione delle opere di cui al presente Accordo nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e nel rispetto della tempistica indicata all’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 330 del 13/08/2021»;

RITENUTO che per rispettare il suddetto cronoprogramma l’AdSP M.A.C. si è impegnata ad accelerare le attività finalizzate alla pubblicazione dei bandi di gara dei progetti ammessi al finanziamento, per concluderle auspicabilmente entro il termine del secondo trimestre 2022, e a pervenire comunque all’aggiudicazione dei relativi contratti entro il termine ultimo del 31 marzo 2024, a pena di revoca del finanziamento ex articolo 4 comma 1 D.M. 330/2021;

VISTO l’art. 10 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a norma del quale “Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

VISTO l’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, all’interno del quale è iscritta SOGESID S.p.A. con il codice AUSA: 0000223566;

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2021 n. 108, a norma del quale «Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi [relativi al PNRR] si applicano anche agli

investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

CONSIDERATO che gli interventi da realizzarsi con fondi PNRR oggetto del sopra menzionato Accordo Procedimentale possono anch'essi essere riconducibili ai settori di intervento della SOGESID S.p.A. parimenti a quelli indicati prima al punto 3, lettera i) della Direttiva MIMS n.47 del 19 febbraio 2019 e successivamente all'art. 4.1 lettera i) della Direttiva MIMS n. 539 del 29/12/2021;

VISTA la Direttiva del MIMS n. 539 del 29/12/2021 sopra richiamata concernente le attività di SOGESID S.p.A. per gli anni 2020, 2021 e 2022 nella quale viene specificato che, tra i settori d'intervento per cui la Sogesid S.p.A. può fornire servizi di consulenza di carattere tecnico-ingegneristico e stipulare convenzioni con le ADSP vi è anche all'art. 4 comma 1 lettera i) *“la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale”*;

VISTO l'art. 4.5 della Direttiva del MIMS 539/2021 con il quale si stabilisce che la SOGESID S.p.A. potrà altresì espletare le funzioni di stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs 50/2016.

CONSIDERATO che la Direttiva del MIMS 539/2021 consente altresì che *“i settori di intervento individuati dalla direttiva potranno essere ampliati con atti integrativi sulla base di eventuali ulteriori esigenze di intervento, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società”*;

VISTO l'art. 5 della Direttiva del MIMS 539/2021 che individua il contenuto minimo che devono possedere le Convenzioni tra la SOGESID S.p.A. e le ADSP nelle lettere dalla a) alla m);

RICHIAMATO in virtù di quanto previsto dall'art. 5 lett. c) della Direttiva MIMS 539/2021, l'art. 4, comma 1 dello Statuto della SOGESID S.p.A., secondo il quale la suddetta Società produce l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora, Ministero della transizione ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), nonché delle Amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 503 L. 296/2006, D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 175/2016;

RAVVISATO l'impegno di Sogesid S.p.A ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 lett. b) della Direttiva MIMS 539/2021;

CONSIDERATO il rinvio espresso a quanto disposto dagli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in virtù di quanto previsto dall’ art. 5 lett. k) della Direttiva MIMS 539/2021;

CONSIDERATO che le stringenti tempistiche correlate al finanziamento necessitano di garantire l’accelerazione e l’efficientamento delle attività poste in essere dall’AdSP;

CONSIDERATO che il volume delle attività tecnico amministrative riconducibili a tali finanziamenti non può essere gestito con l’attuale struttura dell’AdSP, dimensionata per attività riconducibili ad una ordinaria gestione degli investimenti;

CONSIDERATO che l’erogazione dei finanziamenti del PNRR e dei finanziamenti, comunque, ad essi riconducibili rappresentano un “unicum” al quale occorre far fronte operando delle scelte mirate che permettano di dare una risposta adeguata a tale erogazione di finanziamenti che rappresenta una eccezione in termini di numero e di tempistiche richieste;

CONSIDERATO che si è individuato in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative istituzionali, è in grado di fornire un fattivo supporto per fare fronte a quanto sopra specificato;

CONSIDERATA la necessità manifestata dall’AdSP del Mar Adriatico Centrale di efficientare le infrastrutture portuali, fondamentali per lo sviluppo delle Regioni che si affacciano sull’Adriatico centrale, attraverso l’adeguamento dei Porti alle nuove esigenze dei traffici marittimi internazionali e a delle aziende del territorio che avranno un hub marittimo nelle vicinanze e delle attività imprenditoriali che vivono grazie alla presenza dei porti;

CONSIDERATO che il programma degli interventi infrastrutturali dei porti e la relativa ripartizione delle risorse prevede nel PNRR (Fondo Complementare) prevede i progetti per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) quali particolarmente importanti per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD), l’importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € **1.586.541,37 (unmilione cinquecento ottantaseimilacinquecento quarantuno/37)**, esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che le attività a vacazione oggetto del presente atto saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall’art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046) e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel

presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dall'AdSP, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Richiami e premesse)**

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Premesso che i tempi stringenti di realizzazione, imposti dagli accordi procedurali sottoscritti da AdSP, necessitano di azioni tempestive e modalità realizzative che permettano di avere la “garanzia” di rispettare tali tempistiche per tutti gli interventi, si condivide di definire in via prioritaria che:
 - a) La progettazione degli interventi verrà sviluppata a livello di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, come definita dal Codice dei Contratti e con riferimento a quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” emanate a luglio 2021 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - b) Successivamente si procederà all’affidamento, previo esperimento di gara, della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.48, comma 5 D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021.

Articolo 2 **(Oggetto)**

1. La Sogesid S.p.A. nei limiti delle risorse economiche individuate all’art. 5 e secondo le condizioni dettagliatamente specificate nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (d’ora in avanti, POD) e nei successivi articoli, si impegna a svolgere, per tutti gli interventi infrastrutturali riportati nelle premesse, la fornitura di servizi tecnico-ingegneristici di seguito individuati:

FASE 1

- A. Funzione di Responsabile Unico del Procedimento (dall’avvio del procedimento al Collaudo);
- B. Struttura stabile tecnico-amministrativa, legale e contabile a supporto dei RUP (dall’avvio del procedimento al Collaudo);
- C. Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché secondo le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” emanate a luglio 2021 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- D. Verifica della progettazione ai fini della validazione.

FASE 2

- A. Supporto mediante la redazione della documentazione e per la conduzione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo le procedure di gara previste dal D.Lgs 50/206 e s.m.i.;
- B. Direzione Lavori (ufficio di direzione dei lavori) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione di eventuali perizie di variante.
2. Le attività di cui al comma 1, saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. per fasi su specifica richiesta dell'AdSP. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.
3. Con successivo atto potranno essere rimodulate, le prestazioni che Sogesid S.p.A., sarà tenuta ad eseguire, in conseguenza di eventuali necessità sopravvenute da parte dell'ADSP.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il POD allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Per lo svolgimento delle attività convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica;
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione dell'AdSP e che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa dell'AdSP, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. Qualora per cause non imputabili alla volontà o alla responsabilità della Sogesid S.p.A.

si dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione, la Società ha diritto di richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento, secondo le modalità specificate nel POD allegato.

Articolo 5 ***(Corrispettivo)***

1. Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, l'AdSP corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva di € **1.586.541,37 (unmilione cinquecento ottantaseimilacinquecento quarantuno/37)**, esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti.
2. Tale importo complessivo è così individuato nel dettaglio:
 - a) "Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona": importo Euro 968.158,86;
 - b) "Elettrificazione delle banchine CUP J79J21006410006": importo Euro 81.515,19;
 - c) "Elettrificazione delle banchine CUP J89J21008130006": importo Euro 81.515,19;
 - d) "Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona": importo Euro 292.321,76;
 - e) "Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni": importo Euro 81.515,19;
 - f) "Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni": importo Euro 81.515,19;
3. Gli importi effettivi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti, e pertanto in tal caso sarà necessario procedere alla rimodulazione degli importi calcolati, il tutto come meglio specificato nel POD allegato.
4. Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, la somma complessiva massima presuntiva indicata al comma 1 dovesse risultare non sufficiente, la stessa potrà essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 6 ***(Determinazione del corrispettivo)***

1. I corrispettivi presuntivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato.
2. L'importo effettivo delle prestazioni, ai sensi all'art. 5, sarà definito solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti.
3. In particolare, le attività a vacanza sono valutate coerentemente con la disciplina prevista

dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. – e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 – citati nelle premesse. I valori di cui alla predetta Convenzione Quadro ed al relativo successivo Atto modificativo, costituiscono i “tetti massimi” di pagamento che potranno essere riconosciuti alla Sogesid, per livello contrattuale e corrispondente skill professionale, per gli oneri valutati a vacanza in considerazione delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.

4. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 giugno 2016.
5. L'importo delle attività valutate a parcella, applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016, ammonta ad € 440.132,94 risultante dell'applicazione di una riduzione del:
 - 20% per le attività afferenti agli interventi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lett. a) e d);
 - 10% per le attività afferenti agli interventi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lett. b), c), e) ed f);
6. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate preventivamente nel 10% del costo del personale a vacanza. L'importo delle singole trasferte sarà comunque calcolato e compensato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali.
7. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attività a vacanza e alle trasferte è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93% così come stabilito nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione della Sogesid del 25.10.2021 e che è valido da tale data per tutte le Convenzioni della Società.
8. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nei precedenti commi, sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti nel POD allegato al presente Atto.

Articolo 7 ***(Fatturazione e modalità di pagamento)***

1. Il corrispettivo sarà fatturato con le seguenti modalità:

- Alla firma della Convenzione 20% dell'importo convenzionale come anticipazione da recuperare in quote proporzionali sulle fatturazioni successive;

Attività a Vacazione

- **FASE 1-A** Funzione di Responsabile Unico del Procedimento
 - Sulla base della rendicontazione economica trimestrale delle giornate uomo complessivamente prestate per l'attività svolta;
- **FASE 1-B** Funzione di supporto tecnico-amministrativo al RUP
 - Sulla base della rendicontazione economica trimestrale delle giornate uomo complessivamente prestate per l'attività svolta;
- **FASE 2-A** Supporto mediante la redazione della documentazione e per la conduzione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo le procedure di gara previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
 - Sulla base della rendicontazione economica trimestrale delle giornate uomo complessivamente prestate per l'attività svolta;

Attività a Parcella

- **FASE 1-C** Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
 - il 30% alla consegna degli elaborati;
 - il 70% all'approvazione del progetto e comunque non oltre un anno dalla consegna degli elaborati.
- **FASE 1-D** Verifica della progettazione ai fini della validazione.
 - il 90% del corrispettivo calcolato a parcella sull'effettivo importo dei lavori e dei servizi verrà erogato alla consegna della verifica dei progetti;
 - il 10% a saldo del corrispettivo a seguito della validazione del progetto da parte del RUP e della relativa presa d'atto della AdSP.
- **FASE 2-B** Direzione Lavori – Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
 - il 90% del corrispettivo, calcolato a parcella sull'effettivo importo dei lavori e dei servizi contabilizzati allo Stato finale delle attività (al lordo del ribasso d'asta), verrà erogato proporzionalmente all'emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori e servizi;
 - il 10% a saldo del corrispettivo, all'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

- Per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari al 4% esclusa I.V.A;

Spese vive

- per gli studi e le indagini propedeutici alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, così come previsti dall'art. 23 – comma 6 – del D.Lgs. 50/2016, i relativi costi saranno compensati “al costo” da AdSP a Sogesid S.p.A.
2. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole all'AdSP, il cui codice IPA è il seguente: apa_042. Nei limiti delle risorse assegnate per l'effettività oggetto della presente Convenzione, l'AdSP provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.
 3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme all'AdSP, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M), nonché il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale NTRMSM69E31H501J);
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'AdSP, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio

delle attività affidate nonché a dare notizia all'AdSP ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9 ***(Obblighi delle parti)***

1. L'AdSP è responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ad assicurare il coordinamento e la complementarità con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - a tenere costantemente informata l'AdSP sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - a mettere a disposizione dell'AdSP i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dall'AdSP;
 - a provvedere all'espletamento di idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione;
 - a svolgere e far svolgere tutte le attività nel pieno rispetto della tempistica prevista dall'Accordo Procedimentale, di cui in premessa, e dal cronoprogramma allegato al POD che restano vincolanti per le tempistiche entro le quali devono essere svolte tutte le attività. Il cronoprogramma potrà essere aggiornato, con accordo tra le parti, compatibilmente con le previsioni dell'Accordo Procedimentale.
3. La Sogesid S.p.A. assicura la presenza costante dell'Ufficio di Direzione Lavori durante tutta la durata dell'esecuzione delle opere fino al collaudo come previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori pubblici.
4. Qualora le attività richieste dall'AdSP, oltre quelle oggetto della presente Convenzione, siano tali da garantire continuità e sostenibilità in termini di costi, potrà essere concordata tra le Parti l'apertura di una sede operativa aziendale sul territorio con modalità da definire in relazione alle specifiche esigenze. Per l'attuale Convenzione, l'AdSP metterà a disposizione idonei locali ed attrezzature per le attività di supporto ai RUP.

Articolo 10 ***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'AdSP dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
4. L'AdSP, in ottemperanza alla normativa, ha adottato il proprio Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e le relative procedure di attuazione, reperibili sul sito istituzionale della AdSP, nella sezione Amministrazione Trasparente. Le prescrizioni ivi contenute, in particolare quelle indicate nel predetto Codice di Comportamento, si applicano, per quanto compatibili, al presente atto.
5. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi istituzionali svolti per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
6. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.
7. In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da

parte del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui al D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato PTPCT della Sogesid S.p.A., e relativi allegati, verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 11 ***(Responsabili della Convenzione)***

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per l'Autorità del Mare Adriatico Centrale è l'Ing. Maria Letizia Vecchiotti, in qualità di Responsabile della Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica della Direzione Tecnica della medesima Autorità.
2. Il Responsabile della Sogesid S.p.A. per l'attuazione della presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente della competente Direzione tecnica della Società.
3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e al Responsabile per l'Autorità quello di dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12 ***(Prestazioni esterne)***

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. Si evidenzia che l'eventuale conferimento di incarichi di consulenza, funzionale alla realizzazione delle attività oggetto del presente Atto, risulta subordinato all'acquisizione, da parte della Sogesid S.p.A., della preventiva autorizzazione dei Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulla Società, in aderenza alle raccomandazioni formulate dall'Azionista di riferimento, mentre esula dall'affidamento di incarichi di consulenza l'erogazione di servizi di ingegneria e, più in generale, di servizi professionali regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile nei confronti dell'AdSP per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte dell'AdSP di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente

imputabili alla Società.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 15
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale: Ancona, Molo S. Maria;
 - la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 16
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Ancona.

Articolo 18
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRALE
Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e
Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.